

STORIA

di Ilaria Rocchi

UNA CITTÀ ALL'AVANGUARDIA PURE NEL CAMPO DEL DIRITTO

Cristiano Caracci ci ha ormai abituati alla sua scrittura ambientata nel Mediterraneo orientale; scrittura che scorre tra fantasia, storia e leggi, con uno sguardo non di rado inedito sulle vicende di Ragusa (Dubrovnik). L'avevamo apprezzata in "Né Turchi né Ebrei ma Nobili Ragusei" (Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli, 2004), al quale aveva fatto seguito - sempre in riferimento alla piccola ma gloriosa quinta repubblica marinara italiana - "La luce di Ragusa" (Edizioni Santi Quaranta, Treviso, 2005, primo premio di narrativa "Loris Tanzella", ANVG Verona, 2008), "Due racconti ottomani" (SBC Edizioni, Ravenna, 2009, secondo premio di narrativa "Priamar" di Savona, 2011, terzo premio al Concorso Letterario Internazionale "Città di Recco" 2012), "Levante Veneto" (SBC Edizioni, Ravenna, 2011, premio speciale della giuria al Concorso Letterario Internazionale Città di Cattolica, 2012). E dopo aver già analizzato gli Statuti e le leggi delle cittadine dell'Adriatico orientale (si vedano i saggi e gli articoli "La costa degli Statuti" e "Note di legislazione ragusea in periodo ungherese", in "Quaderni vergeriani", rispettivamente vol. VI, 2010, e vol. II, 2006, nonché "Diritto criminale nella Ragusa del XIII secolo" in "Studia Historica Adriatica et Danubiana", vol. IV, 2011), è tornato a confrontarsi con la storia del diritto raguseo, commentando il **Liber Statutorum di Ragusa** del 1272 nella versione tradotta dalla moglie Monica Zamparutti Caracci. I libri sono stati tradotti basandosi sul testo latino contenuto in "Statut Grada Dubrovnika" (edito nel 2002), a eccezione del Libro Sesto (materia penale) per cui si è ricorso al manoscritto conservato nella biblioteca del Senato italiano. Per ciascuno dei quattro libri tradotti è stata redatta una premessa contenente altre notizie e informazioni sia specifiche per le materie trattate (diritti reali, penale, marittimo) sia riguardo la normativa statutaria in genere.

Un centro sviluppato

Diventata nel IX secolo un centro urbano sviluppato e fortificato, tanto da poter opporre efficace resistenza a un assedio di Saraceni durato quindici giorni, Ragusa rimase in mano all'Impero romano d'Oriente fino allo scadere del XII secolo. La sua importanza è compresa sia da Venezia che da Bisanzio, in quanto dal suo porto si possono controllare i flussi di traffico marittimo sulla costa adriatica orientale. Di Venezia inoltre essa può essere concorrente nei commerci, specie sul mare. Sotto le pressioni delle due potenze, Ragusa è perciò costretta a sottostare alternativamente al loro potere. Fino all'inizio del XIII secolo riconosce l'autorità di Bisanzio, dal 1205 al 1358 è sottoposta alla sovranità veneziana. A differenza di Venezia che si adopera per impedirne il decollo economico, e segnatamente il commercio marittimo, i bizantini non pongono limiti all'incremento del commercio, artigianato e della marineria. La minuscola Repubblica però si oppone ai tentativi della "regina del mare" di frenare la sua avanzata economica, politica e culturale, sfida il potere veneziano e combatte con fermezza per la propria autonomia. Resiste pertanto a tante disavventure destreggiandosi nella volontà di trarre sempre il maggior utile economico e politico possibile, stipula patti con i potenti vicini, sfrutta la propria genialità negli affari e in politica per assicurare la pace, l'indipendenza e la sicurezza dello stato e dei suoi cittadini.

Sotto il dominio veneziano

Dopo la caduta di Costantinopoli durante la IV Crociata nel 1204, Ragusa finisce sotto il dominio della Repubblica di Venezia, dalla quale eredita gran parte delle sue istituzioni. Il dominio veneto si prolungherà per un secolo e mezzo, con brevi interruzioni (dal 1207 al 1211, dal 1215 al 1217 e dal 1232 al 1235; inoltre, dal 1230 al 1232, la città fu

soggetta alla sovranità del despotato d'Epiro. In questa epoca venne a delinearsi l'assetto istituzionale interno della futura repubblica, con la comparsa del Senato (1252) e l'approvazione dello Statuto, documento basilare della Repubblica, contenente tutte le norme che regolano la vita politica all'interno e all'estero, l'amministrazione, la marineria, il commercio, i diritti ereditari, l'urbanistica. Visto il contesto, appare ragionevole, quindi, presumere una forte influenza veneziana, ma comunque ci troviamo di fronte a uno Statuto medievale di autonomia. Il documento tocca specificatamente la città, ma non mancano riferimenti al territorio circostante, considerato che Ragusa, nei secoli XIII e XIV, s'ingegnò ad ampliare il proprio territorio di sovranità i cui confini, infatti, alla fine del 1300 (salvo la regione di Canali, acquisita poco dopo, tra il 1419 e il 1427) rimasero, più o meno, gli stessi fino alla fine. Dal 1216 fu ragusea l'isola di Lagosta e il suo piccolo arcipelago; mentre nel 1333 furono acquisite l'isola di Meleda e la penisola di Sabbioncello con la città di Stagno. Quindi le comunità di Lagosta (1310) e di Meleda (1345) ottennero Statuti di autonomia (ferma la Lex, rappresentata dai Liber di Ragusa, quale fonte gerarchicamente superiore); al contrario, la regione di Sabbioncello e la città di Stagno furono sottoposte a un regime di particolare autorità, anche per reprimere con energia il contrabbando, quindi, a protezione delle grandi saline e per la posizione strategico-militare di Stagno, vicina al confine veneto, a quello orientale slavo-bosniaco, poi turco.

Giustizia e legge giusta

È probabile che Ragusa fosse dotata di Statuti anteriori a quello della seconda metà del '200, tanto più che viene esplicitamente detto come la formazione del nuovo Liber nasceva dall'esigenza di unificare altri Statuti editi in tempi diversi, dispersi in più libretti in reciproca contraddizione. Dunque, lo Statuto di cui parliamo venne approvato il 9 e pubblicato il 29 maggio 1272, redatto dal nobile Marco Giustiniani di Venezia, conte di Ragusa, in otto libri. E fin dalla premessa appare singolare, per la chiarezza con la quale vengono espressi i concetti di corrispondenza tra giustizia e legge giusta, insieme alla necessità della subordinazione del potere a questa legge. "Onore, dunque, al dimenticato comes Marco Giustiniano e agli anonimi intellettuali e giuristi ragusei che hanno saputo elaborare un vero monumento del diritto", dice Cristiano Caracci.

"Le norme contenute nel Libro Primo non hanno, singolarmente considerate, una grande importanza giuridica - osserva Caracci, ma costituiscono uno splendido affresco di una società medievale urbana, marinara e autonoma, pure obbligata a balzelli verso le autorità, ancora da pagarsi, alternativamente, in natura (una quantità dei pesci pescati, ad esempio) o in denaro: un affresco, crediamo, difficile da dimenticare per gli appassionati". In questo "capitolo" si regolano diritti, prerogative, doveri e altri aspetti legati al potere e all'attività espletata dal conte - compreso l'approvvigionamento di lui e della famiglia con sale, carne, frumento, pesce, legna e altri "omaggi" e dazi -, le procedure per l'elezione di giudici, consiglieri e vicari, i rapporti con gli abitanti di Lagosta, "che diedero sé e l'isola al Comune di Ragusa", il quale "giurò di mantenere tutte le loro antiche consuetudini", con il monastero di Lacroma, con i provveditori all'annona e l'ufficio dei banditori.

La seconda parte del Liber Statutorum comprende 33 articoli dedicati esclusivamente ai giuramenti cui erano tenuti i responsabili dei più diversi uffici, dal conte, mandato da Venezia (fino al 1385) ai più modesti addetti al vino; si tratta di uffici annuali dal 29 settembre (a conferma del rilievo che, a Ragusa, assumeva la vendemmia e la sua conclusione) e non immediatamente



NEL «LIBER STATUTORUM» AFFRESCO DEL

rinnovabili. Si tratta, dunque, di un lungo susseguirsi di formule simili tra loro nell'obbedienza e lealtà verso il Doge di Venezia e il Conte di Ragusa. Il secondo libro, letto insieme al primo, dà l'immagine di come si esercitava la funzione pubblica cittadina e poi repubblicana. Interessanti gli articoli riguardanti gli ambasciatori "considerando come la fortuna della Repubblica si sarebbe principalmente fondata sull'informazione e sui rapporti internazionali", fa notare Caracci.

Competenza territoriale

Il Libro Terzo tratta la materia processuale, ma soltanto nella parte civilistica e quasi esclusivamente per i termini a comparire, la ricusazione e la competenza territoriale per i processi tra cittadini e stranieri; mentre pare che il processo penale sia quasi del tutto trascurato; il Libro Quarto è riservato al diritto di famiglia,

in particolare si occupa delle dote, delle successioni, filiazione e divisione; il libro successivo affronta la materia civilistica e, in particolare, riguardante la proprietà, diritti reali minori, affitto di fondi rustici e altri argomenti collegati. Il libro sesto s'ispira chiaramente al "Liber Promissionis Malefici" (Venezia, 1232), anche se più approfondito, completo (conta 68 articoli, mentre inizialmente quello veneziano ne ha soltanto 29) e sofisticato; regola la materia penale e contiene anche norme repressive riguardanti la vita degli schiavi. Da rilevare che il Maggiore Consiglio del 27 gennaio 1416, abolì la schiavitù e proibì il trasporto di schiavi con navi ragusee! Un altro articolo, sulla violenza sulle donne, recita: "chiunque usi violenza contro una donna, provato il fatto, è condannato a pagare cinquanta perperi. Non pagando verrà accecato, salvo matrimonio consensuale". In quest'ultimo caso anche la pena



'STATUTORUM» UN VIVACE LA RAGUSA DUECENTESCA

pecuniaria è abolita. Il Libro Settimo, incentrato sul diritto marittimo e della navigazione (che contemplava un deciso intervento dello Stato, sul modello di Venezia). "Ma la datazione dello Statuto assume rilievo anche perché si pone, con la normativa veneta, all'inizio di quella che gli storici chiamano Rivoluzione Nautica del Medioevo", spiega Carocci, citando un fenomeno avvenuto tra 1250-1350, quando nella navigazione mediterranea fu introdotta una serie di innovazioni tecnologiche, che compresero il perfezionamento della bussola giroscopica; la redazione di carte nautiche e di portolani, la compilazione di tavole trigonometriche per la navigazione. Leggendo la regolamentazione ragusea, pare che all'epoca della datazione dello Statuto la bussola e le carte nautiche non facessero parte del corredo obbligatorio della navigazione.

Un documento interessante

L'ottavo libro dello Statuto di Ragusa contiene norme assai diverse per oggetto e anche successive al 1272. Si possono, tuttavia, individuare alcune masse omogenee e specie in materia processuale civile e in materia di risarcimento da fatti illeciti.

"Si ritrovano in disordine le più varie norme di diritto pubblico: monetazione con sistema dodecimale e repressione delle falsificazioni; usura, oltre il 6% annuo proibita nel 1279 con salvezza delle precedenti convenzioni; ricostruzione e urbanistica della città successivamente all'incendio devastante del 1296; obblighi degli abitanti in caso di incendio; normativa sul sale e marittima riguardo la navigazione di conserva e la ripartizione dei danni; fino a normativa datata 1394 e al recepimento del trattato con cui ai cittadini di Ragusa

venivano riconosciuti i diritti spettanti ai veneziani", spiega ancora l'avvocato. In conclusione, rileggendo lo Statuto, emerge che incerti ambiti Ragusa superò la normativa veneta, alla quale si era ispirata, sia per organicità, sia per l'ampia trattazione privatistica, civile e commerciale.

Un documento interessante, e ben oltre la dimensione per così dire tecnica, della storia del diritto, delle piccole rivoluzioni nel mondo medievale: infatti, dalla lettura di questo Statuto si può tracciare un vivace ritratto della società ragusea del Duecento, di un periodo in cui si stavano preparando i presupposti per una prosperità fondata sul commercio marittimo, che la porterà a diventare la maggiore potenza dell'Adriatico meridionale, raggiungendo l'apogeo della sua potenza nei secoli XV e XVI.